

REPUBBLICA ITALIANA

Responsabilità

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO SEGRETO

Dott, ANGELO SPIRITO

Dott. PAOLO D'AMICO

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

ha pronunciato la seguente

civile

R.G.N. 15636/2012

Cron. 13215

Rep. Q.(.

Ud. 14/04/2015

- Rel. Consigliere -

PU

- Consigliere -

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

SENTENZA

sul ricorso 15636-2012 proposto da:

COSTIERI CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI, 13, presso lo studio dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

2015

contro

902

FONDIARIA SAI SPA, NOCERA ANNA MARIA, TORTORA MICHELE, TORTORA GIOVANNI, TORTORA FELICIA, TORTORA MARIA ANGELA;


- intimati -

1

avverso la sentenza n. 497/2011 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 26/05/2011, R.G.N. 224/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l'accoglimento del 3° motivo di ricorso.





Svolgimento del processo

Il Costieri citò in giudizio Tortora Giovanni (conducente),
Tortora Vincenzo (proprietario) e la Fondiaria SAI (assicuratrice del veicolo) per il risarcimento del danno subìto
dal proprio veicolo in occasione di un incidente stradale.

Il GdP accolse l'eccezione della Fondiaria di difetto della
legittimazione passiva e rigettò la domanda. Il Tribunale
di Torre Annunziata accolse l'appello del Costieri e condannò la controparte a risarcirgli il danno.

Propone ricorso per cassazione il Costieri in tre motivi.

Non si difendono gli intimati. Il Costieri ha depositato

memorie per l'udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo censura la sentenza per non avere liquidato in favore del ricorrente il cd. danno da sosta tecnica, sul presupposto della mancata prova "che l'attore abbia erogato somme di denaro per noleggiare altro veicolo in sostituzione di quello inutilizzabile per l'esecuzione delle necessarie riparazioni".

Il motivo è fondato.

E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il c.d. danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo





necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04; 17963/02). Il giudice, nel rigettare la domanda sul rilievo della mancata prova circa la spesa sostenuta per il noleggio di altro veicolo, ha disatteso l'enunciato principio. La sentenza va cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà al nuovo esame della domanda, adeguandosi al principio di diritto enunciato.

Il secondo ed il terzo motivo lamentano, sotto il profilo dell'omessa pronunzia e sotto quello della violazione di legge e del vizio della motivazione, la mancata liquidazione del danno da ritardo, inteso come danno da lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate a titolo di risarcimento del danno.

I motivi sono fondati. Infatti, il giudice avrebbe dovuto condannare i convenuti in solido al pagamento degli interessi sulla somma di \in 2500,00 (liquidata all'attualità)

Cons. Spirito est.



devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.

Anche questi motivi vanno, dunque, accolti ed il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione degli interessi nei sensi sopra detti.

Il giudice del rinvio provvederà, infine, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, nella persona di diverso magistrato, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015

L'Estensore

Il Presidente

. .

Il Funzionario Galdiziaria Impocenso BALLISTA